

AGGIUNTA "B" AL VERBALE
DI COMPENSO N. 01 del 10/02/2020
(diciembre di dicembre)



Comprensorio Alpino CA3

Provincia di Brescia media Valcamonica

REGOLAMENTO PER LA CACCIA AL CINGHIALE NEL CA3

Art. 1) La caccia al Cinghiale nel territorio del Comprensorio Alpino CA3 è consentita in forma di Selezione da postazioni fisse preventivamente concordate con il Comprensorio, o in forma vagante con appostamento temporaneo solo dietro specifica richiesta pervenutaci dall'Osservatorio per l'emergenza cinghiali della Comunità Montana di Vallecamonica o dai Sindaci dei Comuni del territorio, comunque tali uscite dovranno essere autorizzate giornalmente per iscritto dal Comprensorio sentito anche il parere della Polizia Provinciale.

Art. 2) Periodi di caccia : la caccia di selezione al cinghiale è consentita da 1° di giugno al 31 di gennaio (fatto salvo diverse disposizioni contenute nel decreto attuativo stagionale emesso da UTR) nei seguenti giorni :

Dal 1° di giugno al 31 agosto e dal 1° di dicembre al 31 gennaio per tre giorni settimanali a scelta ad esclusione del martedì e del venerdì e dal 15° di settembre al 30 novembre esclusivamente nei giorni di Lunedì, Giovedì e Sabato.

Le tempistiche e gli orari per la caccia di selezione sono quelli dettati dall'attuale legislazione vigente, e ulteriori indicazioni gestionali potranno essere inserite nel calendario venatorio Regionale o nel decreto attuativo stagionale di UTR.

Art. 3) La caccia al Cinghiale è consentita esclusivamente con fucile a canna rigata e con ottica montata, il calibro minimo consentito è il 6,5 mm.

Art. 4) La caccia al Cinghiale è consentita esclusivamente ai cacciatori che ne facciano richiesta al Comprensorio entro il 30 aprile di ogni anno e che abbiano conseguito l'abilitazione al prelievo degli ungulati compreso il cinghiale in forma selettiva ed abbiano aderito alla forma di caccia agli ungulati in forma esclusiva o in forma aggiuntiva ad altra specializzazione con la seguente disposizione :

Potranno essere ammessi alla caccia di selezione al cinghiale un numero massimo di cacciatori pari al numero dei cinghiali contemplati nel piano di prelievo, avranno la precedenza i cacciatori che hanno scelto la caccia di selezione agli ungulati in forma esclusiva. In caso di un numero maggiore di cacciatori richiedenti rispetto al numero massimo ammissibile verrà data la precedenza in base alla data di protocollo della domanda ed eventuali cacciatori esclusi avranno la precedenza per la stagione successiva, ad ogni cacciatore è consentito prelevare un numero massimo di cinque capi di cinghiale per stagione venatoria, salvo diverse valutazioni stagionali inerenti l'andamento e il realizzo del piano di abbattimento in corso.

Art. 5) Postazioni di caccia:

- a) Ogni cacciatore potrà allestire al massimo cinque postazioni fisse di caccia, le stesse sono del cacciatore che le ha allestite e registrate e non potranno essere occupate o utilizzate da altri se non dietro specifica autorizzazione comunicata al comprensorio dal soggetto che le ha realizzate e registrate.
Le postazioni non potranno essere ubicate ad una quota altimetrica superiore ai 1300 metri, salvo diversa disposizione del Comprensorio sentito il parere delle Polizia Provinciale.
- b) Le postazioni dovranno essere comunicate, registrate e concordate con il Comprensorio, l'ubicazione sul territorio dovrà avvenire tramite coordinate GPS, sarà cura del comprensorio allestire un apposita cartografia ove identificare le postazioni.
- c) È consentita la pasturazione con granaglie nel raggio di 150 metri dalla postazione stessa previa autorizzazione ed è consentito al cacciatore allontanarsi con il fucile dalla postazione fissa entro il raggio di 150 metri dalla stessa, unicamente per finire un animale eventualmente ferito o per controllare l'esito di un eventuale colpo incerto.
- d) Le postazioni potranno essere allestite in modalità sopraelevata (altana) o anche ricavate a terra (bassana) purchè abbiano i requisiti minimi per consentire la posizione seduta e in parte occultata del cacciatore ed essere dotate degli appoggi minimi necessari per il tiro di precisione.

- e) Sono da preferire le postazioni sopraelevate perché più sicure in quanto garantiscono in caso di errore di tiro di fermare i proiettili in brevissimo spazio/tempo nel terreno.
- f) Le postazioni non dovranno essere posizionate a meno di 300 metri l'una dall'altra anche se dello stesso cacciatore, inoltre dovranno essere rispettate tutte le norme di legge inerenti le distanze dalle strade, abitazioni, ferrovie, costruzioni agricole e capanni fissi di caccia, inoltre la linea di tiro non dovrà essere indirizzata verso un'altra postazione.
- g) Per la realizzazione delle postazioni fisse di caccia si renderà necessario ottenere il consenso del proprietario/conducente del fondo o del Comune (se necessario) in caso di territorio demaniale.
- h) Le postazioni di caccia saranno riconfermate anche per le stagioni successive (se il cacciatore ne fa richiesta) purchè nel corso della stagione precedente il cacciatore abbia effettuato almeno otto uscite di caccia e/o abbattuto almeno un cinghiale, altrimenti le postazioni potranno essere riassegnate ad altri cacciatori che ne facciano richiesta.

Art. 6) Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito l'utilizzo di nessun tipo di cane, fatto salvo per il recupero di animali feriti con l'ausilio di cani da traccia/sangue regolarmente abilitati e condotti da operatori altrettanto abilitati, il tutto come indicato nelle normative vigenti in materia per il recupero degli ungulati feriti.

Art. 7) Il cacciatore nelle proprie postazioni potrà ospitare al massimo un cacciatore purchè lo stesso abbia conseguito l'abilitazione al prelievo degli ungulati compreso il cinghiale in forma selettiva e che abbia aderito alla forma di caccia al cinghiale in forma esclusiva o in forma aggiuntiva ad altra specializzazione. È altresì concesso ospitare un accompagnatore abilitato senza l'ausilio del fucile.

Art. 8) Il cacciatore la sera prima dell'uscita dovrà comunicare sul gruppo "WhatsApp" "Caccia al Cinghiale" Il nome e il cognome, la data, l'ora, e il numero della postazione che intende usare per la caccia al cinghiale, comunicando inoltre anche i nominativi di un eventuale ospite o accompagnatore che sarà presente nella postazione.

Art. 9) In caso di prelievo il cacciatore dopo aver recuperato il capo dovrà : immediatamente segnare sul tesserino venatorio regionale e sul tesserino aggiuntivo del comprensorio l'abbattimento avvenuto ed apporre sull'animale la fascetta inamovibile consegnatagli dal comprensorio, Inoltre dovrà comunicare sul gruppo "WhatsApp" "Caccia al Cinghiale" l'avvenuto abbattimento.

La carcassa del cinghiale abbattuto dovrà tassativamente e nel più breve tempo possibile essere conferita al C.L.S. (centro di lavorazione selvaggina) che verrà indicato dal comprensorio affinché vengano espletate le analisi e i controlli di legge da parte del Servizio Veterinario dell'ATS e da parte della Polizia Provinciale.

Il capo sarà ritirabile dal CLS solo dopo la liberatoria del servizio Veterinario e della Polizia Provinciale.

Art. 10) Entro 48 ore dall'abbattimento il cacciatore dovrà far pervenire presso la sede del comprensorio la relativa scheda di abbattimento debitamente compilata in tutte le sue parti, in quell'occasione il cacciatore a seconda della disponibilità dettata dal piano di abbattimento potrà richiedere al comprensorio una fascetta aggiuntiva per continuare la caccia al cinghiale.

Art. 11) Il mancato rispetto delle regole contenute nel presente regolamento comportano oltre a eventuali sanzioni previste dalle normative vigenti la sospensione immediata dell'autorizzazione alla caccia al Cinghiale per la stagione in corso.

Approvato con delibera del Comitato di gestione del CA3 n° 01 Del 10/02/2020

Il Presidente del Comprensorio

Il Segretario del Comprensorio